

AREN Green

Prot. 155/2023/UT/CA del 11/12/2023

Spettabili

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)

A mezzo pec: va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

A mezzo pec: compniec@pec.mite.gov.it

e p.c.

ERG Wind Energy S.r.l.

Torre WTC Via De Marini 1 – 16149 Genova (GE)

A mezzo PEC q-energyrenewables2srl@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 8877] “Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per il Progetto di un impianto eolico, denominato "San Felice", costituito da n. 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 84 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Monteverde (AV) e Lacedonia (AV)

Controdeduzioni a Osservazioni presentate in data 13/10/2023 da ERG Wind Energy Srl.

AREN Green S.r.l., unipersonale, con sede legale in Via dell'Arrigoni n. 308, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 04032170401, REA n. FO-326908 (di seguito la “Società”), soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A., in persona del dott. Roberto Stella nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- i. in data 11 agosto 2023 la scrivente Società ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito in sigla anche il “MASE”), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm., istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito l' “**Istanza AREN**”) in relazione al “Progetto per la realizzazione di impianto eolico “San Felice” di potenza 84 MW” sito nel Comune di Monteverde e Lacedonia (AV) (di seguito l' “**Impianto AREN**”);
- ii. in data 06 settembre 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica della completezza della documentazione trasmessa e dell'assoluzione degli oneri contributivi previsti, ha

AREN Green

comunicato alla Società la procedibilità dell'Istanza AREN oltreché il codice identificativo ID_VIP 10254 assegnato al progetto; successivamente, è stato avviato il periodo di consultazione pubblica previsto dal 07/09/2023 al 07/10/2023;

CONSIDERATO CHE

- iii. in data 01 aprile 2019 la ERG Wind Energy S.r.l. (di seguito “**ERG**”) ha presentato presso il MASE istanza di avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale – cod. ID_VIP 4585 - relativamente al progetto dell'intervento di “*reblading*” riguardante la sola sostituzione delle pale di un parco eolico esistente ubicato nei comuni di Lacedonia (AV) e di Monteverde (AV) (di seguito unitariamente “**Impianto ERG**”); detto parco eolico è stato autorizzato con (i) Concessione Edilizia n. 1020 del 28/05/1999 e Concessione Edilizia in Variante n. 32 del 22/01/2001 per la porzione del parco eolico localizzata nel Comune di Lacedonia, e con (ii) Concessione Edilizia n. 3 del 21/05/1999 per la porzione di parco eolico localizzata nel Monteverde;
- iv. in data 09 ottobre 2023, pertanto fuori dal termine della consultazione pubblica, ERG ha presentato le proprie osservazioni all'Impianto AREN con nota prot. 01060322 pubblicata sul portale del MASE; le osservazioni presentate sono finalizzate a rilevare una potenziale interferenza tra l'Impianto AREN e l'Impianto ERG.

Tutto ciò premesso e considerato, la Società

COMUNICA

a codesti spettabili enti, nonché alla ERG Wind Energy S.r.l., le proprie controdeduzioni di seguito riportate.

* * *

ERG nelle proprie osservazioni cita le disposizioni di cui l'Allegato 4, punto 3.2, lettera n) del D.M. 10 settembre 2010, come di seguito riportate: “... *la distanza minima tra le macchine deve essere di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento...*”; la Società coglie l'occasione per rammentare come la summenzionata disposizione richiamata da ERG, sia finalizzata ad indicare ai soggetti preposti allo sviluppo di impianti eolici eventuali “*alcune possibili misure di mitigazione*” dell'impatto sul paesaggio, e non a indicare misure per evitare potenziali perdite di producibilità di impianti esistenti. Occorre dunque in primis sottolineare come ERG abbia strumentalizzato e male interpretato una disposizione chiara prevista nel summenzionato Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010, finalizzata a disciplinare e mitigare “*l'impatto visivo e l'impatto sui beni culturali e del paesaggio*”.

A tal riguardo, la Società osserva che l'Allegato VII, alla Parte II, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Contenuti dello Studio di impatto ambientale*”, al punto 5 stabilisce che lo Studio di Impatto Ambientale deve prevedere “*una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: [...]e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto*”. Per l'effetto, in sede di predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale dell'Impianto AREN, la Società ha provveduto ad effettuare un'accurata valutazione degli impatti cumulativi del progetto con tutti gli altri impianti esistenti e autorizzati, ricadenti nell'ambito distanziale previsto dalla normativa di settore, ivi compreso l'Impianto ERG. La valutazione degli impatti cumulativi per il cui dettaglio si rimanda all'elaborato “SAFDT_GENR02400_00_Studio dei potenziali Impatti Cumulativi”, redatto ai sensi della DGR 2122 del 23/10/2012 e presentato dalla scrivente contestualmente all'Istanza, è stata affrontata definendo la “Mappa di intervisibilità cumulata”, generata considerando gli impatti visivi prodotti sia dai parchi eolici esistenti e in corso

AREN Green S.r.l. Unipersonale | Società soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A.

Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245 | Fax +39 0547 415274

C.F./P.Iva 04032170401 | Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 04032170401 | REA 326908 | Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

AREN Green

di autorizzazione, che dal parco in progetto. Dall'analisi si evince che l'incremento dell'impatto visivo, nel territorio analizzato, prodotto dalla realizzazione degli aerogeneratori di progetto, rappresenta una percentuale molto bassa.

Inoltre, la Società sottolinea che ERG ha impropriamente accusato AREN di non aver rispettato il “criterio tale per cui occorre assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento”. Come fa notare la stessa ERG, la Società ha posizionato gli aerogeneratori dell’Impianto AREN mantenendo dalla propria turbina SF5 una distanza di 995m - pari ad una distanza di 6.6 diametri - dalla turbina MV09 dell’Eolico ERG. Peraltro ERG, nonostante abbia evidenziato essa stessa come AREN abbia mantenuto correttamente le distanze previste dall’Allegato 4, punto 3.2, lettera n) del D.M. 10 settembre 2010, incomprensibilmente e incoerentemente, ritiene – ingiustificatamente – non sufficiente tale distanza. AREN invero ha mantenuto tra le proprie turbine e le turbine dell’Impianto ERG una distanza di 6.6 D, valore compreso nel range proposto all’interno del D.M. 10 settembre 2010, prossimo – tra le altre cose – al limite superiore del range stesso.

In relazione all’affermazione di ERG che cita “Il progetto autorizzando, così come istanziato, è pertanto incompatibile rispetto al parco eolico di proprietà della scrivente Società, determinando una perdita energetica non trascurabile, pari a circa lo 0.2% rispetto a tutti gli aerogeneratori costituenti il parco della scrivente società”, finalizzata a sottolineare un eventuale perdita di producibilità dell’Impianto ERG, si riporta di seguito la rosa dei venti, utilizzata sia per lo studio di producibilità sia per il corretto inserimento dell’Impianto AREN, oltreché un’immagine rappresentativa della distanza di progetto tra gli aerogeneratori SF5 (afferente all’Impianto AREN) e MV09 (afferente all’Impianto ERG).




Fig. 1 Rosa dei venti con indicazione della direzione prevalente del vento calcolato per le posizioni dei due parchi eolici oggetto di osservazioni



Fig. 2 Distanza tra l'aerogeneratore MV09 di ERG Wind Energy S.r.l. e l'aerogeneratore SF5 di AREN Green S.r.l.

La Società ha provveduto ad effettuare un'analisi meticolosa per il corretto inserimento degli aerogeneratori afferenti al proprio progetto, considerando una distanza di rispetto dagli altri aerogeneratori in progetto pari ad almeno (i) 3 diametri lungo la direzione perpendicolare al vento prevalente e almeno (ii) 5 diametri seguendo la direzione prevalente del vento; come è possibile notare dalla Fig. 3 AREN, in maniera scrupolosa, ha attentamente verificato la posizione dell'Impianto ERG, evitando le possibili interferenze tra i due parchi eolici.




Fig. 3 Ellisse generata da 5D in direzione del vento prevalente (750m) e 3D nella direzione opposta al vento prevalente (450m)

La Società, inoltre, ha appurato che anche nelle condizioni più cautelative - considerando pertanto 7 diametri in direzione del vento prevalente e 5 diametri nella direzione opposta - i due parchi eolici non generano alcun tipo di interferenza reciproca.




Fig. 4 Ellisse generata da 7D in direzione del vento prevalente (1050m) e 5D nella direzione opposta al vento prevalente (750m)

Si precisa infine che, anche nella non creduta ipotesi in cui le distanze tra gli aerogeneratori dovessero rivelarsi non abbastanza cautelative per qualsivoglia ragione, prendendo in considerazione la direzione del vento prevalente, il parco eolico che subirebbe una eventuale perdita di produzione di energia sarebbe l'Impianto AREN, senza arrecare alcun effetto negativo all'Impianto ERG.

In conclusione, stante le controdeduzioni presentate, la scrivente AREN Green S.r.l.

CHIEDE

a codesti spettabili enti di tener conto delle controsservazioni presentate dalla scrivente Società, in quanto, come dimostrato, a parere della scrivente non risultano interferenze tra i due parchi eolici che possano cagionare perdite di producibilità a ERG Wind Energy S.r.l.

La Società chiede infine a codesti spettabili enti di considerare positivamente l'estrema attenzione alla normativa adottata dalla Società per il corretto inserimento del parco eolico in oggetto.

Si confida di aver esaurientemente controdedotto alle osservazioni pervenute.

La Società resta a disposizione per qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario, eleggendo domicilio per l'invio delle comunicazioni la sede legale della Società:

Via dell'Arrigoni n. 308, 47522 Cesena (FC), PEC: arengreensrl@legalmail.com

AREN Green

Distinti saluti.

Cesena, 11 dicembre 2023

AREN Green S.r.l.



Dott. Roberto Stella